



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1437**

### RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. GIUSEPPE CARUSO

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera OCF n. 189 del 23 giugno 2010, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giuseppe Caruso, nato a Nicastro (CZ), il 7 novembre 1966;

VISTA la delibera OCF n. 1290 del 21 gennaio 2020, notificata in data 18 maggio 2020, con cui il Sig. Giuseppe Caruso è stato sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

VISTA la nota del 29 novembre 2019 (prot. n. 84105 del 2 dicembre 2019) con la quale Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

irregolari da parte del Sig. Giuseppe Caruso nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTA la successiva nota del 30 dicembre 2019 (prot. n. 84 del 2 gennaio 2020) con cui Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A trasmetteva all'OCF ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 4 maggio 2020 (prot. n. 21410/20), notificata in data 18 maggio 2020, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, al Sig. Giuseppe Caruso, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1, (già art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) per aver:
  - acquisito anche temporaneamente mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza di clienti e potenziali clienti;
  - comunicato informazioni e documenti non corrispondenti al vero;
  - contraffatto la firma di un cliente;
  - perfezionato operazioni non autorizzate;
- dell'art.159, comma 7 (art. 108, comma 7 del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver utilizzato i codici dispositivi di rapporti di pertinenza dei clienti;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Giuseppe Caruso non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza trasmessa in data 20 luglio 2020 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Giuseppe Caruso;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Giuseppe Caruso le contestate violazioni degli artt. 158, comma 1, e 159, comma 7, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per



- qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), nn. 3, 4, 5 e 7, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma del cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni dal medesimo poste in essere, acquisizione anche temporanea della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente, comunicazione e trasmissione alla clientela di informazioni e documenti non rispondenti al vero e in caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente;
  - per la violazione consistente nell'utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela di cui all'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari, non è prevista una specifica sanzione con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nella fattispecie risulta particolarmente rilevante, in quanto correlata alle sopra menzionate condotte acquisitive;
  - la pluralità di condotte illecite accertate, tra loro collegate da un unitario disegno diretto a realizzare acquisizioni in danno del cliente, la reiterazione delle stesse, la natura delle violazioni poste in essere, il rilevante ammontare del danno causato, costituiscono circostanze di assoluta gravità e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
  - con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Giuseppe Caruso a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che il Sig. Giuseppe Caruso, nato a Nicastro (CZ) il 7 novembre 1966, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 3 agosto 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti